



SEndosi fin dal giorno 19. febbrajo 1739. pubblicata Grida d'ordine del già Illustrissimo Sig. Marchese Don Girolamo Erba Regio Ducal Senatore, ed in tal tempo Conservatore del Fiume Olona a fine d'ovviare li pregiudicj all' ora imminenti, e minacciati dal Torrente Gaggiolo allo stesso Fiume Olona, e per conseguenza di danno gravissimo degli Utenti dell' Acque del medesimo, in cui fu ordinata la notificazione della quantità de Prati, Rodigini de Molini, ed altri simili Edificj, che godono il beneficio di dette Acque, alla quale da alcuni de' medesimi Utenti non fu data la dovuta esecuzione; E benchè sieno in oggi cessati li motivi, pe' quali si rendeva all' ora necessaria una tale premurosa provvidenza; Nondimeno essendosi riconosciuta indispensabile l'altra non meno importante d'un esatta Visita al detto Fiume ad effetto di renderlo più abbondante d'acque, con levare gl' impedimenti, abusi, ed altri inconvenienti introdotti in detto Fiume contro le Leggi, Nuove Costituzioni, Ordini, e Gride già promulgate, essendosi a tal oggetto riportate l'opportune Lettere patenti dal Senato Eccellentissimo, le prime, cioè del giorno 4. Settembre 1738. e le seconde in data del giorno 24. febbrajo 1739. E però l' Illustriss. Sig. Don Antonio Stoppani Regio Ducal Senatore, e presentaneo Conservatore del Fiume suddetto ha determinato, sentiti anche in un particolare Congresso li Nobili Signori Sindaci, di far pubblicare il presente Editto.

In vigore del quale di nuovo il prefato Illustriss. Sig. Senatore Conservatore ordina, ed espressamente comanda a qualsivoglia Persona, Comune, Collegio, ed Università, eziandio immune per qualunque pretensione, titolo, o privilegio, niuna affatto eccettuata, la quale posseda Beni, Prati, Terre, Molini, Pistie, Folle, Maglj, e qualunque altro Edificio di simil sorte, a beneficio de' quali servino, e scorrono per tutto l'intero corso del Fiume direttamente, od indirettamente, o per qualunque altra via mediata, od immediata acque sì vive, come colaticie del Fiume Olona, e tanto unitamente, quanto separatamente, per se, o mischiate con altre acque, qualmente fra il termine d'un mese prossimo a venire dopo la pubblicazione del presente Editto debbano avere con effetto pagato nelle mani dell' infra scritto Scoditore deputato all' esigenza della detta Tassa l'importanza di soldi sei Imperiali per ciascuna Pertica de Prati, o Beni adacquati come sopra, e lire tre per cadauna Rodigine di Molino, o Ruota di qualunque altro Edificio, e ciò, oltre la provvisione col det-

chi restano affittati; Similmente il numero delle Rodigini di ciascun Molino, le Ruote di Pistie, Maglj, Folle, o di qualunque altro Edificio, specificando la denominazione, situazione, Territorio, e nome del Molinaro, e la quantità delle Pertiche di Prato, che restano affittate alli stessi Molinari, o altri sotto pena, in caso d'inobbedienza in questa parte, o di men giusta, e sincera notificazione, e presentazione come sopra, di dover pagare la duplicata importanza della Tassa, che se gli aspetta secondo il vero, e giusto Perticato, Rodigini, e Ruote come sopra, ed anche maggiore, secondo la qualità de' casi ad arbitrio del detto Illustriss. Sig. Senatore Conservatore, per venire in cognizione del quale non mancherà il prefato Illustriss. Sig. Senatore Conservatore di far fare le più esatte diligenze stimerà del caso in tutto a spese de' Contraventori a fine d'appurare la verità, e scoprire le frodi, ed equivoci, per le quali spese se gli farà fare ogni opportuna esecuzione in forma parimente della Regia Ducal Camera di Milano senz' altro avviso, con privarli in oltre dell' uso dell' acque, ne si ammetterà ricorso, o scusa veruna sotto qualunque pretesto, dovendo restar tutti diffidati col presente Editto, e non altrimenti.

E perchè preme al sommo al prefato Illustriss. Sig. Senatore Conservatore, che da tutti, e da qualunque Persona venghi puntualmente, e legalmente eseguito quanto sopra, affinchè niuno possa esimersi o con equivoci, o con dolo, o frode in tutto, o in parte dal giusto pagamento corrispondente al numero del Perticato, Rodigini, Folle, Pistie, Maglj ec., a chiunque darà notizie, e prove conchiudenti di maggiore quantità o di Beni come sopra irrigati, o di Ruote, come sopra, di quello sia stato rispettivamente notificato, promette la metà della pena, nella quale sarà condannato il Controventore come sopra; e volendo, sarà anche tenuto secreto.

Non intende però il suddetto Illustriss. Sig. Senatore Conservatore, che per il presente Editto si debbano avere per Utenti legittimi quelli, che o non hanno ragione di usare di dette acque, o hanno formati Prati nuovi, o hanno adacquato, ed adacquano loro Beni con quelle acque tanto vive soprabundanti, quanto colaticie, che per mezzo de' Soratori devono essere restituite al Fiume secondo prescrivono le Nuove Costituzioni, Ordini, e Gride; Nè tampoco intende d'ammettere quelli, li quali adacquano li loro fundi per mezzo de' Scannoni, o per altre vie indirette, e proibite dagli Ordini; Come pure di non ammettere quegli' Isoloni, che eccedono la quantità del Perticato limitata dalle stesse Nuove Costituzioni, Ordini, e Gride, e tutto

1744
Stephan

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

J. C. Stephanus Homacinus Not. Cancell.

STUPPANUS CONSERVATOR.

Dar. Mediolani die 23. Martii anni 1744.

to a ipse de Contravenitori a me d'appurare la verità, e ricoprire le frodi, ed equi-
vare gli impedimenti, abusi, ed altri inconvenienti introdotti in detto Fiume con-
tro le Leggi, Nuove Costituzioni, Ordini, e Gride già promulgate, essendoli a tal
oggetto riportate l'opportune Lettere patenti dal Senato Eccellentissimo, le prime,
cioè del giorno 4. Settembre 1738, e le seconde in data del giorno 24. Febbrajo 1739.
E però Illustriss. Sig. Don Antonio Stoppani Regio Ducal Senatore, e presentaneo
Conservatore del Fiume suddetto ha determinato, sentiti anche in un particolare
Congresso li Nobili Signori Sindaci, di far pubblicare il presente Editto.
In vigore del quale di nuovo il prefato Illustriss. Sig. Senatore Conservatore ordina,
ed esplicitamente comanda a qualsivoglia Persona, Comune, Collegio, ed Univer-
sità, eziandio immune per qualunque prerogativa, titolo, e privilegio, o immunità
eccettuata, la quale posseda Beni, Prati, Terre, Molini, Piste, Folle, Magli, e
qualsivoglia altro Edificio di simil sorte, a beneficio de' quali servono, e scorrono per
tutto l'intero corso del Fiume direttamente, od indirettamente, o per qualunque
altra via mediana, od immediata acque sì vive, come colaticie del Fiume Olona,
e tanto unitamente, quanto separatamente, per se, o mitichiare con altre acque,
qualmente fra il termine d'un mese prossimo a venire dopo la pubblicazione del pre-
sente Editto debbano avere con effetto pagato nelle mani dell' infrascripto Scoditore
deputato all' esigenza della detta Tassa l'importanza di soldi sei Imperiali per cias-
cuna Perica de Prati, o Beni adacquati come sopra, e lire tre per cadauna Rodigi-
ne di Molino, o Ruota di qualunque altro Edificio, e ciò, oltre la provizione col der-
to, ed infrascripto Scoditore convenuta in danari sei per cadauna lira in tempo, ed
in soldi uno, e danari sei per cadauna lira fuori di tempo; Avvertendo qualivog-
lia Urente come sopra, che passato detto tempo a norma delle riferite Lettere del
Senato Eccellentissimo gli farà fatta irremissibilmente l'esecuzione reale, e d'ap-
prendere, anche in forma della Regia Ducal Camera di Milano senz' altro avviso,
e li procederà anco contro qualsivoglia loro Fattore, Agente, Firabile, Mallaro,
Conduccore, Pigionante, Molinaro, od altri Affittuari di qualunque natura, non
solo per detto pagamento della Tassa come sopra, ma anche per le spese occorrenti
no farli in caso di ritardo, o renitenteza, oltre la provizione dello scaduto come sopra;
Intendendoli lo stesso Illustriss. Sig. Senatore Conservatore compresi, ed obbligati al
detto pagamento come sopra, come così gli ha dichiarati, e dichiarata anco tutti quelli
Molini, ed Edifici d'acqua, che li ritrovano posti immediatamente dopo le Tasse
delle Fontane; di modo che, non pagando come sopra, si procederà agli atti d'escu-
tivi, anche per le spese, e provizione in tutto, come si è detto di sopra.

Ordina parimente l'accennato Illustriss. Sig. Senatore Conservatore a tutti li Padroni,
o in loro assenza agli Agenti, e Fattori, de' Prati, Riscate, e Beni, Molini, Piste,
Magli, Folle ec, qualmente dentro il termine de' giorni quindici prossimi venuri
dal giorno della pubblicazione del presente Editto in avanti debbano fare la nota
cazione, e presentazione in iscritto firmata di proprio carattere negli atti dell' infra-
scripto Cancelliere, quale sarà tenuto riceverle gratis, il numero rispettivamente
delle periche de Prati, e Beni, che adacquano in qualunque maniera, modo, e for-
ma con l'acqua di detto Fiume, e come sopra, con la distinzione delle Bocche, dalle
quali derivano l'acque immediatamente, o mediatamente pure come sopra per irri-
gati, e degli Irrigatori, sotto li quali sono compresi, specificando il tutto colla mag-
giore spiegazione de' pezzi, e denominazioni loro, perche consti dell' iuentura, ed a

Finalmente fa sapere ad ogni uno il prefato Illustriss. Sig. Senatore Conservatore resta-
regia eletto da' Signori Sindaci del Fiume colla di lui approvazione in Scuditore
della suddetta Tassa come sopra Giuseppe Cairno pubblico Mercante di Sca abi-
tante in Porta Ticinese Parocchia di S. Sebastiano di Milano, e precisamente nella
Casa, che resta a fronte dell' immagine di Nostra Signora sull' Angolo della Balla,
nelle cui mani dovrà qualunque Possessore come sopra, che prima d'ora non avrà
compiuta con effetto la giusta quantità spettante gli, onninamente pagare nel termi-
ne come sopra prescritto l'importanza della Tassa, o Tasse, che rispettivamente gli
potrà, e doverà appartenere, ricevendone li Contessi firmati dallo stesso Esattore,
ne quali Contessi però vi dovrà essere espressa la somma, che ogni uno pagherà coll'
espressione del numero delle Periche, Rodigini ec, per cui pagherà, esprimendo
anche la provizione, se in tempo, o fuori di tempo in regola come sopra; Avverten-
do, che non si ammetteranno altri Contessi, se non quelli, che faranno firmati dal
suddetto Giuseppe Cairno, quali soli si averanno per legittimi.
Incarica perciò per la corale di lui esecuzione il presente Editto li pubblici, e li assi-
gnati a luoghi soliti, accio passi alla notizia di tutti, ne vi sia chi possa allegare
ignoranza.

Dar. Mediolani die 23. Martii anni 1744.